1) AFFIDAMENTO CONDIVISO E CONFLITTUALITA'

BOLOGNA

(avv. Rosa Lucente)

l'A.C. è regola. La conflualita non è motivo per preferire l'A.E.

Il collegio può modificare la tipologia di A. nell'interesse del minore la questo proposito Rosa Lucente si duole perché spesso i difensori impiegano molto tempo x raggiungere un equilibrio ed i G intervengono e modificano. Interviene Magistrato TO MI che dice che fa colloquio informale con gli avv. per avere il polso della situazione. Interviene magistrato Reggio che sollecita la collaboraz degli avvocati ed ascolta molto le parti]

La CTU al TO viene disposta molto spesso mentre al TM è rarissima prediliggendo la Realaz dei S.S.

I tempi d'attesa sia al TM che al TO sono 8-9 mesi (come TM Venezia)

MILANO

(TM Domanico e TO Zamagni)

TM (Domanico): La conflittualità anche alta non comporta l'A.E. che viene individuato solo x casi gravi (maltrattante, tossico, paziente psichiatrico).

La conflittualità incide sostanzialmente sui tempi processuali necessitando la mediazione. CTU o mediazione si dispone anche dalla prima udienza, infatti fanno ud collegiale tutti i giorni: tutte le decisioni passano x il collegio poi si trasmette via fax il decreto agli studi, dunque si rendono sempre provvedimenti urgenti.

TO (Zamagni) Si fanno molte consulenze tecniche anche in fase presid. e la conflittualità non incide sull'A.C.

Ol TO omologa anche gli A. E.

NAPOLI

(avv. Chef)

AC sempre, tanto che addirittura si applica l'AE solo su accordo delle parti. Presenza molto forte del PM tanto che non si omologa senza AC.

PORDENONE

(avv Lovison)

l'A.C. è regola, invita le parti a modificare (addirittura anche con genitori all'estero) altrimenti non omologa le consensuali

REGGIO C.

(Luciano Gerardis e Sara Ombra PM)

TO: A.E. solo ed esclusivamente nell'interesse del minore superando le prospettazioni delle parti. L'AC è principio generale e la conflittualità ai fini dell'affidamento è presa in considerazione solo ove incida sui rapporti con i figli.

All'entrata in vigore della legge c'è stata confusione tra collocamento ed A.C.

Si sentono i coniugi anche in corso del giudizio, per un nuovo tentativo di conciliazione invitano alla sobrietà dell'atto specialmente

	nel ricorso iniziale
ROMA (avv Laura Nissolino)	TO: si tende a promuovere l'AC anche se si omologa anche l'AE. La CTU psicologica sui minori solo in caso si profilino motivi gravi.
SALERNO (Avv. Saporito e Landi)	C'è una realtà molto variegata: è omologata anche la consensuale col l'A.E. Si tende a convincere i coniugi all'AC.
TORINO (Angelica Scozia)	TO: si applica l'AC di regola l'AE solo se motivato adeguatamente dai coniugi. Presso il Trib vi sono due assistenti sociali che vagliano i fascicoli critici ed il Presidente richiede prima della compariz parti, la relaz dei SS. Il Trib continua a ritenere biasico il 708 e sono ammessi i ricorsi consensuali senza difensori
VALLO (avv Iolanda Molinara)	I tempi per l'ud presidenziale sono molto brevi (1 mese consensuale poco più giudiziale). l'AC è preferito ma è omoloato senza discutere anche l'AE Il minore viene sentito raramente
VENEZIA (Antonella Magaraggia)	TM: l'AC è regola anche in casi di conflittualità. I genitori, compreso in cosa consiste si convingono meglio degli avvocati. L'A.E., oltre che in casi estremi - malattie, tossico dipendenze - si applica ai casi ai limiti della decadenza della potestà: sostanzialmente con genitori assenti. In casi di conflittualità: viene dato sempre subito il provvedimento provvisorio, allo stato degli atti, (a differenza di Napoli) sarà una disciplina di massima che verrà eventualmente confermata. All'uopo si chiede agli avvocati la relazione sullo stato dei fatti negli atti conclusionali. Si invita alla mediazione, non si rinvia alla mediazione. Dopo 4 o 5 mesi (tempo necessario appunto per verificare), dai

provvisori si passa ai provv definitivi

Se la conflittualità è elevata si preferisce l'affido al servizio sociale

	1bis) AFFIDAMENTO CONDIVISO <u>ASSEGNAZIONE CASA</u> . <u>PROVVEDIMENTI A CONTENUTO ECONOMICO</u>
BOLOGNA (avv. Rosa Lucente)	Al TM come al TO è assegnata all'affidatario. In casi particolari di A Alternato non viene disposto assegno.
MILANO (TM Domanico e TO Zamagni)	TO (Zamagni) sul 148: il TM si è fatto carico di aprire la strada all'apposizione della formula esecutiva in caso di provvedimenti economici. Zamagni personalmente ritiene che la competenza delle sistanze ex 148 cc sia del TO ove si tratti di "148 puro" (cioè se solo richiesta di assegno e casa). Al TO alcuni giudici ritengono inammissibile la dom riconvenz altri in considerazione di una riconvenzionale anche sull'affidamento si dichiarano incompetenti a favore del TM. Questo comporta un aumento del contenzioso al TM perchè gli avvocati non rischiano riconvenzionali e propongono direttamente al TM la domanda di assegno di mantenimento. Per l'ass di mantenimento in caso di A.A si riconosce un assegno perequativo tenendo conto delle capacità economiche dei genitori. Strumentalmente si fanno altre domande sul affidamento per radicare la competenza innanzi al TM. Pochi sono i casi di assegnazione di casa, le copie naturali sono più concentrate sui figli [o sanno di avere meno tutele, aggiungo io].
NAPOLI (avv. Chef)	Chef -TO: In caso di nuova convivenza, sono respinte quasi tutte le richiete di riassegnazione dell'abitazione al Trib accolte quasi tutte dall'App. C'è molta disparità negli assegni tra TO e TM Sono molto usate dal TO, ed anche molto efficaci, le indagini della G.Finanza, mentre al TM ci sono difficoltà anche ad ottenere l'esibizione dei redditi. Per il 148, come Milano, il TO accoglie la sola istanza economica mentre al TM anche per l'affido.
PORDENONE (avv Lovison)	Lovison - Per l'assegnazione della casa, vengono disposti AC con collocamento alternato. Si prevede il trasferimento immobiliare. Talvolta è stato previsto in conto mantenimento e l'accordo è stato omologato. Spese straordinarie: c'è un accordo che viene applicato (in base al protocollo) su spese scolastiche, mediche ricreative Si prevede un tetto di spese (circa 300 € l'anno, tetto di spese per cui non deve portare ricevute) Per il 148 sia TO che TM si ritengono competenti sul 148 "allargato"
REGGIO C. (Luciano Gerardis e Sara Ombra PM)	il TO trattiene solo il "148 puro"
ROMA (avv Laura Nissolino)	L'assegnazione della casa segue il figlio. Provvedimenti economici: l'assegno di mantenimento di regola si individua in circa un terzo del reddito se l'alternanza è equa non è previsto assegno e gli accordi si omologano. I 148 si trattano al TO la FE non si applica al T.M.

SALERNO	Ass.casa: alla madre, nel 99% all'affidataria
(Avv.ti Saporito e Landi)	il 148 puro al TO <mark>il TM sembra voglia dimettersi del 148</mark>
TORINO (avv Angelica Scozia)	Sia TM (sul 148 puro) e TO si ritengono incomp sul 148. Il TO ritiene che se pur non accennata la questione dell'affidamento è inscindibile al punto che è esclusivamente competente il TM per le domande di mantenimento dei figli naturali ciò perché l'una valutazione non può prescindere dall'altra. [Interviene MI e riferisce cha anche il TM Genova fa una valutazione rigida dell'istanza se sia davvero avulsa anche dai tempi di permanenza]
VALLO (avv Iolanda Molinara)	Per la casa familiare non ci sono differenze rispetto a prima della novella. Per il 148 strumentalmente, nell'istanza, si inseriscono altre questioni x individuare la competenza del TM
VENEZIA (dott.ssa Antonella Magaraggia)	Casa (conviviale) segue il collocamento. nel decreto di fissaz ud si invitano le parti a produrre la documentaz dei redditi ecc. C'è resistenza ad occuparsi delle questioni economiche il 148 puro va al TO. Con qualche dubbio, se non ci siano questioni da esaminare anche innanzi al tm. La prima ud del TM è collegiale, ma il 90% dei provv sono presi subito. Per i tempi così lunghi ci sono deroghe per le urgenze, previamente verificate in camera di consiglio. Nell'attesa si richiede la relazione ai SS. La FE non è rilasciata dalla cancelleria del TM neanche sul provv definitivo

PROCEDIMENI EX ART. 709 TER (COMPETENZA UTILIZZO Non c'è molta prassi sul 709 ter **BOLOGNA** (avv. Rosa Lucente) Ha conoscenza dell'emanazione di sanzioni pecuniarie, il risarcimento è più simbolico che effettivo. [Ritiene che sarà un articolo molto duttile per la possibilità che ha il giudice di modificare i provvedimenti, ma non avrà molta diffusione per la parte sanzionatoria visto che molti non condividono il danno punitivo ma ritengono che il danno va dimostrato e dimostrare che "IL FIGLIO NON RIESCE A MANGIARE" PERCHÈ IL PADRE NON VERSA L'ASSEGNO è difficilie. E' evidente che il danno è in re ipsa.] TM: Domaico ritiene che sia una norma da contenuto dirompente per questo **MILANO** (TM Domanico e TO non viene usata. Zamagni) Si augura che uesto art sia studiato ed applicato più affondo perché molto utile come riparazione di una lesione di un diritto fondamentale. Uno strumento che potrebbe essere anche più efficace di una denuncia penale. Ritiene che possa essere liquidato in via equitativo perchè lesione di un diritto fondamentale ed esca completamente fuori dai criteri della prova. Al TM in questi termini non ci sono ancora stati proposti. L'ammonimento è stato già usato di frequente ed è risultato efficace. TO: viene usato solo per il diritto di visita. A Monza è stato proposto avverso il diniego della madre di fare il ricevimento della prima comunione insieme al padre del bimbo e parenti. Il Presidente ha ordinato l'audizione del minore. Luisa Enrico: Non c'è molta prassi. È usata spesso come richiesta **NAPOLI** (avv. Chef) accessoria. La comp. si ritiene monocratia x quanto sul punto l'articolo è fatto male. Geremia Casaburi, magistrato del TO è orientato all'applicazione ed ha scritto molto. Non dà AC in caso di conflittualità ed conseguenzialmente intravede l'appliocaz del 709 ter. In un provvedimento il giudice Gagliardi ha ammonito e dato sanzione pecuniaria di € 500 in corso di causa a fronte di un reiteratro ritardo nei pagamenti e nella visita di figli Non c'è molta prassi sul 709 ter. Si individua la funzione Monocratica. PORDENONE La sanzione pecuniaria c'è stata ma il risarcimento più simbolico che effettivo. (avv Lovison) [Ritiene che sarà un articolo molto duttile per la possibilità che ha il giudice di modificare i provvedimenti, ma non avrà mlt diffusione per la parte sanzionatoria] A Reggio C. non c'è casistica: zero. [Sara Ombra, PM a Reggio, lamenta che REGGIO C. quando ha lavorato a NA era presente in ud e riteneva che cio fosse la regola, (Luciano Gerardis e Sara Ombra PM) solo dopo ha capito che era una esperienza unica. Si chiede se il PM possa usare il 709 ter. Infatti ci sono molte denunce che non hanno rilevanza penale ma sono veri e propri atti "emulativi" a volte realizati con deliberato intento di intralciare o nuocere. Sarebbe utile in questi casi che il PM potesse d'ufficio

	inviare l'atto al Presidente affinchè potesse convocare i coniugi ed ammonirli].
ROMA (avv Laura Nissolino)	Nissolino ha chiesto anche al Pres Bucci ma non ha avuto risposte in merito. Ulteriore conferma che non viene utilizzato.
SALERNO (Avv. Saporito e Landi)	Non risultano emesse sanzioni o ammonimenti.
TORINO (Angelica Scozia)	Solo ammonimenti
VALLO (avv Iolanda Molinara)	Viene utilizzato come richiesta accessoria per la modifica della disciplina dell'affidamento.
VENEZIA (Antonella Magaraggia)	TM: mai chiesto

ASCOLTO DEL MINORE E RAPPORTI CON ORDINAMENTI **STRANIERI** Viene ascoltato da solo, senza la presenza dei difensori/parti. **BOLOGNA** Il presidente della prima sez di BO riteneva che il minore dovesse sempre (avv. Rosa Lucente) (anche in consensuali) essere ascoltato. Verificata la complessità ora si fa solo in caso di conflitto o su domanda delle parti. Al TM per mancanza di tempo viene disposto solo in casi eccezionali il TO non li sente mai **MILANO** lei (anna Zamagni) venendo dal TM li sente (nel pomeriggio). Da quando si è (TM Domanico e TO Zamagni) posto il problema che in alcuni casi di genitori di nazionalità diversa il provv non viene poi ratificato a livello comunitario, pare che la cosa abbia "messo a pensare" i G del TO II TM: sempre. Direttamente o a mezzo G.O Non è frequente **NAPOLI** (Chef referente oua): non condivide l'audizione dei minori. (avv. Chef) Segnala un caso in cui è stata predisposta d'ufficio perché c'era una richiesta di A.C. del padre e non erano chiare alcune circostanze. Lei non è presente ma ritiene sia una lesione del contraddittorio. Interviene Giacinto Bisogni Cons Cass che lavorava a BRUXSELL quando è stato fatto il REG. 2201/03 In assenza di ascolto si pone il problema del riconoscimento del provv all'estero, anche per un diritto di visita qualora uno dei due coniugi italiani vada poi all'estero. è un principio processuale ormai. Gli Osservatori dovrebbero prendere posizione. Zamagni dice che bisogna promuovere la funzione informativa dell'ascolto perchè non è un elemento di prova e non si può ignorare il problema di diritto internazionale privato. In linea di massima non viene fatta e quando si fa è il presidente nella sua PORDENONE stanza che provvede. Si sta predisponendo un'aula attrezzata ed il pres ha (avv Lovison) già detto che non saranno ammessi gli avvocati. Di fatto comunque il PRES non dispone leaudizioni e gli avv.ti non le chiedono. Lovati riferisce che a GENOVA (pres Paolo Martinelli) l'ascolto, non è regola, ma dove necessario, viene delegato agli psicologi dei SS che poi restituiscono in udienza davanti al giudice ed alle parti. E questa restituzione con queste modalità, molto spesso è strumento di soluzione. Domanico precisa che ascoltano di persona quando sono grandi e quando sono molto piccoli, poichè ritengono l'ascolto obbligatorio, ricorrono a questa forma di ascolto- dialogo (non consulenza) si è posto il problema se ascoltarlo SEMPRE. Hanno concluso che, REGGIO C. consapevoli di violare la norma, qnd non è necessario (senza conflittualità) (Luciano Gerardis e Sara Ombra PM) non lo fanno.

	In ogni caso anche d'ufficio, tendenzialmente con l'ausilio di tecnici. Fanno attenzione agli orari (più tranqilli: inizio o fine ud.) Motivano solo se non l'ascoltano ed è stata fatta istanza di ascoltare. Quando ascoltano lo fanno senza parti e poi leggono il verbale ai difensori Nel silenzio delle parti non si ascolta. Interviene Giuseppe marino (avv Camera min) che sottolinea che non ci sono spazi
ROMA (avv Laura Nissolino)	Viene sentito direttamente, non sempre si verbalizza non si motiva, se non si ascolta. Solo al TM vige un protocollo sottoscritto con il COA con un rituale mlt rigido prevede la presenza delle parti ma in pratica si astengono Al TO nelle proc cons non si ascolta. Il più delle volte viene effetuata perchè richiesta, ed al momento vengono stabilite le modalità. Non esiste un luogo dedicato o orario. Il più delle volte viene sentito in assenza di parti e difensori e non sempre viene verbalizzato. C'è una situazione fluida.
SALERNO (Avv. Saporito e Landi)	Divario tra TM e TO ove vi è molto timore. Anche nell'ambito del TO vi è diversità di vedute.
TORINO (Angelica Scozia)	In linea di massima non viene fatta e quando si fa è il presidente nella sua stanza che provvede.
VALLO (avv Iolanda Molinara)	
VENEZIA (Antonella Magaraggia)	è quasi regola nei 330 333, per i 317 bis da verificare caso per caso. I minori sono contenti di avere il contatto e conoscenza del giudice Magaraggia auspica un "travaso di esperienze dal Tm al TO perché ha vissuto sulla sua pelle la differenza passando dal TO al TM Interviene Gerardis dicendo che la reazione del minore è molto soggettiva e talvolta viene molto prevenuto perchè ha subito già la trafila del genitore convivente. La risposta è soggettiva, va vista caso per caso ed anche per cultura sociale e familiare e localizzazione territoriale. Interviene Bisogni dicendo che non va dimenticato che è un diritto del minore e non un mezzo di prova che si può valutare se ammettere o meno

AC: affidamento condiviso AE affidamento esclusivo AA affidamento alternato TM tribunale per i minori TO tribunale oridnario